



Condizioni di Assicurazione **Cyber Protection Business**

Mod. CA 186370 - 07/2025

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Cyber Protection Business

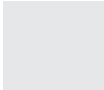
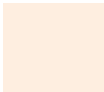
Caro Cliente,

Cyber Protection Business è la polizza assicurativa che fornisce una copertura alle aziende contro i danni provocati da attacchi informatici.

Le Condizioni di Assicurazione comprendono le seguenti sezioni:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 10) – Norme relative all'acquisto del contratto
- **SEZIONE II** (Artt. 11 – 14) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Artt. 15 – 20) – Norme relative alla gestione dei sinistri

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento. I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. 
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune. 
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti. 
- **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza. 
- **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto. 

Il set informativo di Cyber Protection Business è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com e le sarà comunque consegnato al momento dell'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL CONTRATTO

Art. 1.	CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È LA POLIZZA CYBER PROTECTION BUSINESS	Pag. 1 di 16
Art. 2.	QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA	Pag. 2 di 16
Art. 2.1	Quanto dura la polizza	Pag. 2 di 16
Art. 2.2	Quando comincia e quando finisce la copertura	Pag. 2 di 16
Art. 2.3	Estensione del periodo per la denuncia dei sinistri	Pag. 2 di 16
Art. 3.	QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE	Pag. 2 di 16
Art. 4.	QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)	Pag. 3 di 16
Art. 4.1	Recesso alla ricorrenza annua	Pag. 3 di 16
Art. 4.2	Recesso in caso di sinistro	Pag. 3 di 16
Art. 4.3	Recesso per inassicurabilità dalla sottoscrizione (annullamento del contratto)	Pag. 3 di 16
Art. 4.4	Recesso per inassicurabilità sopravvenuta	Pag. 3 di 16
Art. 5.	CHE COSA SUCCEDDE SE NON SI È PIÙ CORRENTISTI DI INTESA SANPAOLO	Pag. 3 di 16
Art. 6.	QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA	Pag. 4 di 16
Art. 7.	VARIAZIONI CONTRATTUALI	Pag. 4 di 16
Art. 8.	AREA CLIENTI	Pag. 5 di 16
Art. 9.	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ESCLUSIONE OFAC	Pag. 5 di 16
Art. 10.	ALTRE NORME IN GENERALE	Pag. 6 di 16
Art. 10.1	Dichiarazioni inesatte o reticenti	Pag. 6 di 16
Art. 10.2	Diminuzione o aggravamento del rischio	Pag. 6 di 16
Art. 10.3	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pag. 6 di 16
Art. 10.4	Verifica della soddisfazione del cliente	Pag. 6 di 16

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 11	CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 7 di 16
Art. 11.1	Garanzie Danni Propri	Pag. 7 di 16
11.1.1	Spesa di risposta all'emergenza cyber	Pag. 7 di 16
11.1.2	Danni da interruzione dell'attività	Pag. 7 di 16
11.1.3	Spese di ripristino dei dati	Pag. 7 di 16
11.1.4	Spese di rettifica dell'hardware	Pag. 8 di 16
11.1.5	Spese da estorsione cyber	Pag. 8 di 16
Art. 11.2	Garanzie Danni a Terzi	Pag. 8 di 16
11.2.1	Danni a terzi e spese di difesa	Pag. 8 di 16
11.2.2	Richieste di risarcimento da responsabilità nell'attività multimediale	Pag. 8 di 16
11.2.3	Multe e sanzioni PCI (Payment Card Industry)	Pag. 9 di 16
Art. 12.	CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 9 di 16
Art. 12.1	Esclusioni comuni a tutte le garanzie	Pag. 9 di 16
Art. 12.2	Esclusioni relative alle garanzie Danni Propri	Pag. 10 di 16
12.2.1	Esclusioni relative alla garanzia Spese da estorsione cyber	Pag. 10 di 16
Art. 12.3	Esclusioni relative alle garanzie Danni a Terzi	Pag. 10 di 16
Art. 13.	QUALI SONO I LIMITI DELLA COPERTURA	Pag. 10 di 16
Art. 13.1	Limiti e franchigie	Pag. 10 di 16
Art. 13.2	Limitazione garanzie Danni Propri	Pag. 11 di 16
13.2.1	Danni da interruzione dell'attività	Pag. 11 di 16
13.2.2	Spese di ripristino dei dati	Pag. 11 di 16
13.2.3	Spese di rettifica dell'hardware	Pag. 11 di 16
13.2.3	Spese da estorsione cyber	Pag. 11 di 16

Art. 13.3 Limitazioni garanzie Danni a Terzi	Pag. 11 di 16
13.3.1 Multe e sanzioni PCI (Payment Card Industry)	Pag. 11 di 16
Art. 14. DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 11 di 16

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 12 di 16
Art. 15.1 Obblighi in caso di sinistro	Pag. 12 di 16
Art. 15.2 Gestione delle richieste di risarcimento	Pag. 12 di 16
Art. 15.3 Garanzie Danni a Terzi	Pag. 13 di 16
Art. 15.4 Procedura per la valutazione del danno	Pag. 13 di 16
Art. 16. Termini per il pagamento dei sinistri	Pag. 13 di 16
Art. 17. MANDATO DEI PERITI	Pag. 13 di 16
Art. 18. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	Pag. 14 di 16
Art. 19. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 14 di 16
Art. 20. SINISTRI IN SERIE	Pag. 14 di 16

GLOSSARIO

Informative sul trattamento dei dati personali

ALLEGATO 1: Tabelle riassuntive dei massimali, limiti di risarcimento, franchigie

Pag. 15 di 16
Pag. 1 di 5
Pag. 1 di 1

sezione I**NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE****articolo 1. Che tipo di Assicurazione è la polizza Cyber Protection Business**

da sapere: la sottoscrizione della polizza Cyber Protection Business è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio linee di credito, factoring o leasing)

Cyber Protection Business è la polizza di Intesa Sanpaolo Protezione che fornisce una copertura alle persone giuridiche (escluse le ditte individuali e i liberi professionisti) correntiste di Intesa Sanpaolo che vogliano assicurarsi dal rischio informatico (emergenza cyber). È rivolta alle aziende con sede legale e operanti in Italia con un fatturato dell'ultimo esercizio finanziario (comprese le eventuali società controllate italiane) non superiore a 50.000.000 euro.

Se il Contraente è un'azienda capogruppo di un gruppo societario avente sede legale in Italia, sottoscrivendo la polizza Cyber Protection Business sono automaticamente comprese in copertura tutte le società controllate purché aventi sede legale o operativa in Italia e che all'atto della stipula della polizza siano soggette al suo controllo o che vengano acquisite dall'Assicurato durante il periodo di validità della polizza.

Ai fini della sottoscrizione della polizza è necessario aver compilato il questionario tecnico.

I seguenti settori sono considerati ad alto rischio:

- Settore finanziario
- Servizi sanitari
- Servizi legali
- Servizi IT
- Pubblica amministrazione.

Se il Contraente opera nei settori ad alto rischio, può sottoscrivere la polizza solo se il fatturato non supera i 10.000.000 euro.

Quali attività non sono coperte dalla polizza

La polizza non copre mai il rischio informatico di aziende che esercitano attività nei settori delle scommesse, del tabacco e intrattenimento per adulti.

La polizza Cyber Protection Business assicura l'intera azienda (d'ora in poi Contraente) con garanzie sempre presenti, divise in garanzie Danni Propri e garanzie Danni a Terzi. Non sono previste garanzie opzionali.

Le garanzie Danni Propri operano in conseguenza di eventi che si siano manifestati all'Assicurato per la prima volta e denunciati durante la validità della polizza e nell'eventuale estensione del periodo di denuncia sinistri.

Queste garanzie comprendono:

- Spese di risposta all'emergenza cyber
- Danni da interruzione dell'attività
- Spese di ripristino dei dati
- Spese di rettifica dell'hardware
- Spese da estorsione cyber.

Le garanzie Danni a Terzi operano per le richieste di risarcimento ricevute e denunciate dal Contraente o dall'Assicurato per la prima volta alla Compagnia nel corso di validità della polizza, e nell'eventuale estensione del periodo di denuncia sinistri, anche se relative ad eventi accaduti prima della decorrenza della polizza (cosiddetto regime Claims Made).

Queste garanzie comprendono:

- Danni a terzi e spese di difesa
- Richieste di risarcimento da responsabilità nell'attività multimediale
- Multe e sanzioni PCI (Payment Card Industry).

Per emergenza cyber si intende:

- l'acquisizione, l'accesso, la divulgazione non autorizzati o la perdita delle informazioni di identificazione personale che sono in carico, in custodia o sotto il controllo dell'Assicurato o di terzi in base ad un contratto con l'Assicurato
- l'accesso o l'uso non autorizzato dei sistemi informatici dell'Assicurato ivi compresa qualsiasi perdita, alterazione, corruzione o danno al software, alle applicazioni o ai dati presenti nei sistemi informatici dell'Assicurato
- l'infezione dei sistemi informatici dell'Assicurato attraverso l'utilizzo di programmi dannosi o la trasmissione di programmi dannosi dai sistemi informatici dell'Assicurato verso terzi

da sapere: per periodo di validità della polizza si intende il lasso temporale intercorrente tra la data di decorrenza indicata nel modulo di polizza e la data effettiva di cessazione, scadenza o cancellazione della stessa polizza, con l'esclusione di qualsiasi eventuale estensione del periodo per la denuncia dei sinistri

da sapere: Claims Made è uno dei 2 regimi cui può essere assoggettata a una polizza. Con questo regime, il sinistro viene attivato dalla richiesta di risarcimento che l'Assicurato riceve durante il periodo di validità della polizza e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta e denunciata alla Compagnia

Denial of Service (DoS): nel campo della sicurezza informatica, indica un malfunzionamento dovuto ad un attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un sistema informatico che fornisce un servizio ai clienti, ad esempio un sito web su un web server, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai clienti richiedenti

per circostanza s'intende:

- qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della polizza;
- qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento e/o ad un evento assicurato

- un attacco DoS (Denial of Service)
- un'estorsione cyber.

articolo 2. Quando comincia e quando finisce la copertura

2.1. Quanto dura la polizza

La polizza dura 1 anno. Se il Contraente o la Compagnia non disdice la polizza, viene prorogata per un ulteriore anno alle stesse condizioni.

Se il Contraente, prima di 45 giorni dalla scadenza, comunica:

- un sinistro o circostanze avvenute nel periodo assicurativo in corso
- una variazione del fatturato complessivo dell'anno fiscale precedente alla decorrenza del rinnovo superiore al 15% rispetto al fatturato dichiarato al momento della sottoscrizione e relativo al primo anno di copertura con la Compagnia
- circostanze che possano modificare le risposte al questionario tecnico compilato al momento della sottoscrizione e relativo al primo anno di copertura con la Compagnia

la polizza non si rinnova automaticamente e il Contraente, se ne ricorrono i requisiti di assicurabilità, riceve la proposta di rinnovo alle nuove condizioni entro 45 giorni dalla scadenza.

Nel caso in cui, le variazioni di cui sopra vengano comunicate tra il 45° giorno e la scadenza, la polizza si rinnova alle medesime condizioni per un ulteriore anno e la Compagnia terrà conto delle variazioni intervenute nell'annualità successiva.

2.2. Quando comincia e quando finisce la copertura

La copertura comincia alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza a condizione che il premio sia stato pagato.

2.3. Estensione del periodo per la denuncia dei sinistri

In caso di risoluzione della polizza su richiesta della Compagnia o del Contraente, se il premio è stato pagato se non si sono verificati sinistri o circostanze e non sia stata stipulata alcuna altra polizza dello stesso tipo, il Contraente ha diritto in automatico all'estensione del periodo per la denuncia dei sinistri di 30 giorni dopo la scadenza della polizza, senza versamento di alcun premio aggiuntivo.

Su richiesta, il Contraente può estendere il periodo per la denuncia dei sinistri a 12 mesi dopo la scadenza della polizza. In questo caso il Contraente, entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza, deve:

- a) comunicare per iscritto alla Compagnia la propria scelta
- b) pagare il 100% del premio indicato nel modulo di polizza.

L'estensione del periodo per la denuncia dei sinistri prevede che durante tale periodo l'Assicurato possa avvalersi della garanzia Danni a Terzi per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dopo la validità della polizza e fino alla scadenza dell'estensione.

In caso di danni propri l'Assicurato può denunciare il sinistro dopo la scadenza e fino al termine del periodo di estensione purché sia riferito ad una emergenza cyber insorta durante il periodo di validità della polizza.

Qualora l'Estensione del periodo per la denuncia dei sinistri sia già stata acquistata, tale estensione cessa automaticamente in caso di acquisto di una polizza per il medesimo rischio. Il premio per l'estensione del periodo per la denuncia s'intende interamente goduto dalla decorrenza dell'Estensione del periodo per la denuncia dei sinistri e non è rimborsabile.

articolo 3. Quando e come è possibile pagare

Il premio è annuale ed è pagato con addebito su un conto corrente Intesa Sanpaolo o con i mezzi di pagamento resi disponibili tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia.

L'estratto conto della Banca rappresenta la ricevuta di pagamento del premio.

articolo 4. Quando e come è possibile recedere dalla polizza (risoluzione del contratto)

4.1. Recesso alla ricorrenza annua

La Compagnia e il Contraente possono recedere dal contratto comunicandolo entro 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza.

In particolare, il Contraente può recedere dal contratto scegliendo una delle seguenti modalità:



raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10 10122 – Torino. Per verificare il rispetto del termine di 30 giorni di preavviso farà fede il timbro postale di invio della raccomandata



posta elettronica certificata comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com



sottoscrizione dell'apposito modulo presso la filiale in cui ha acquistato la polizza o dove nel frattempo ha trasferito il conto corrente. Per verificare il rispetto dei 30 giorni di preavviso farà fede la data indicata nel modulo rilasciato dal gestore di filiale.

Il recesso ha effetto dalla ricorrenza annua successiva alla richiesta.

4.2 Recesso in caso di sinistro

La Compagnia può recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data del recesso e la data di scadenza annuale della polizza.

L'eventuale incasso di premi in scadenza dopo la denuncia del sinistro non può essere considerato come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recedere dalla polizza. I premi eventualmente versati dopo la comunicazione di recesso, verranno restituiti al lordo delle imposte.

4.3 Recesso per inassicurabilità dalla sottoscrizione (annullamento del contratto)

La Compagnia recede dal contratto inviando comunicazione al Contraente, quando viene a conoscenza che il Contraente non aveva alla decorrenza i requisiti di assicurabilità.

Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito del premio, la Compagnia restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte.

4.4 Recesso per inassicurabilità sopravvenuta

La Compagnia recede dal contratto inviando comunicazione al Contraente, quando viene a conoscenza che il Contraente non ha più i requisiti di assicurabilità.

Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito del premio, la Compagnia restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data in cui è venuta a conoscenza della condizione di inassicurabilità e la data di scadenza annuale della polizza.

articolo 5. Che cosa succede se non si è più correntisti di Intesa Sanpaolo

La polizza può essere sottoscritta soltanto dal titolare di un conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo.

Nel caso di chiusura del conto corrente sul quale vengono addebitati i premi, se il Contraente non apre un nuovo conto presso una filiale di Intesa Sanpaolo, la polizza alla prima scadenza annua successiva non verrà rinnovata.

articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza

Il foro competente per le controversie sul contratto è l'Autorità Giudiziaria:

- del luogo della sede legale del Contraente
- del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che intendano far valere diritti che derivano dal contratto.

Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile.

Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie sul contratto è:

- quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti che derivano dal contratto
- quello della sede legale.

La richiesta di mediazione può essere effettuata tramite:



posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



posta elettronica certificata
all'indirizzo organizzazione@pec.intesansanpaoloprotezione.com



fax al numero 011 093.10.62.

Se tra l'Assicurato e la Compagnia nascono delle controversie sull'ammontare del danno, il Contraente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte all'art.15.5 Procedura per la valutazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.

La richiesta può essere effettuata tramite:



posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione Ufficio Sinistri - Mediazione Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



posta elettronica certificata
all'indirizzo organizzazione@pec.intesansanpaoloprotezione.com



fax al numero 011 093.10.62.

articolo 7. Variazioni contrattuali

Il premio della presente polizza è determinato sulla base del valore del fatturato indicato nel modulo di polizza.

All'atto della stipula della polizza tale valore deve corrispondere al fatturato conseguito dal Contraente nell'ultimo esercizio finanziario (comprese le eventuali società controllate italiane) come riportato nel bilancio approvato.

Per ogni periodo di assicurazione successivo alla stipula della polizza, il Contraente non è tenuto a dichiarare il valore del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio finanziario purché tale valore non abbia subito una variazione (in aumento o in diminuzione) superiore al 15% rispetto a quello indicato nel modulo di polizza.

Se l'Assicurato omette di comunicare la variazione di fatturato, in caso di sinistro nell'annualità successiva la Compagnia risarcisce il danno in maniera proporzionale ossia in rapporto fra il valore del fatturato indicato nel modulo di polizza maggiorato del 15% e il valore del fatturato accertato.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla filiale di riferimento:

- un sinistro o circostanze avvenute nel periodo assicurativo in corso
- circostanze che possano modificare le risposte al questionario tecnico compilato al momento della sottoscrizione e relativo al primo anno di copertura con la Compagnia
- una variazione del fatturato complessivo dell'anno fiscale precedente alla decorrenza del rinnovo superiore al 15% rispetto al fatturato dichiarato al momento della sottoscrizione e relativo al primo anno di copertura con la Compagnia

da sapere: i sinistri e le circostanze possono essere denunciati anche alla Compagnia, nelle modalità previste all'articolo 15

In caso di tali variazioni, la polizza non si rinnova tacitamente e il Contraente riceve una comunicazione con cui la Compagnia accetta la variazione o comunica l'impossibilità del rinnovo qualora il Contraente non sia più assicurabile.

In caso di accettazione, il Contraente deve recarsi in filiale per sottoscrivere la proposta di rinnovo dopo aver ricevuto la comunicazione di convocazione da parte della Compagnia ed entro la data di scadenza della polizza originaria.

Se il Contraente comunica una variazione entro 45 giorni prima della scadenza, la stessa ha effetto a partire dalla scadenza stessa. La conseguente modifica delle condizioni contrattuali deve risultare da un'apposita Appendice di rinnovo, sottoscritta dalla Compagnia e dal Contraente presso la filiale di riferimento e forma parte integrante del contratto originario.

Se il Contraente comunica la variazione tra il 45° giorno e la scadenza, la polizza si rinnova alle medesime condizioni per un ulteriore anno e la Compagnia terrà conto delle variazioni intervenute nell'annualità successiva, salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 4.1.

In caso di variazione del fatturato, nell'eventualità di un sinistro nell'annualità successiva, la Compagnia risarcisce il danno in maniera proporzionale ossia in rapporto fra il valore del fatturato indicato nel modulo di polizza maggiorato del 15% e il valore del fatturato dichiarato.

La Compagnia si riserva di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la relativa documentazione necessaria.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in corso d'anno le condizioni tariffarie che avrebbero effetto con il rinnovo della polizza. In questo caso comunica al Contraente, entro 45 giorni dalla scadenza annuale, tramite PEC o raccomandata A/R, il nuovo premio. La volontà del Contraente di accettare il nuovo premio è espressa versando il premio alla data di scadenza della polizza. In alternativa, entro 30 giorni dalla scadenza della polizza, il Contraente può comunicare il recesso dal contratto e le coperture cessano alla data di scadenza.

articolo 8. Area Clienti

La Compagnia mette a disposizione del Contraente un'apposita area riservata (Area Clienti) sul sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com

Nell'Area Clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze e ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Inoltre, l'Area Clienti consente di gestire telematicamente il rapporto contrattuale con le funzionalità dispositive messe a disposizione tempo per tempo dalla Compagnia, secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento. Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente.

I codici di accesso garantiscono al Contraente, durante l'utilizzo dell'Area Clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza. L'utilizzo dell'Area Clienti è disciplinato dalle Condizioni di Servizio, da accettare al primo accesso.

articolo 9. Rinvio alle norme di legge ed esclusione OFAC

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione si applicano le norme della legge italiana.

Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di Organizzazioni Internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di Stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione a obbligazioni contrattuali.

La Compagnia, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

articolo 10. Altre norme in generale

10.1 Dichiarazioni inesatte o reticenti

riferimenti normativi: artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Se il Contraente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto alla copertura e la polizza stessa può cessare.

Perché è importante fornire alla Compagnia le informazioni corrette

Se il Cliente comunica alla Compagnia informazioni inesatte che sono rilevanti per la validità della polizza (ad esempio la tipologia di attività assicurata) il Contraente può perdere tutto o in parte il diritto alla prestazione assicurata e causare persino l'annullamento della polizza.

10.2 Diminuzione o aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia tramite il gestore della filiale dove ha sottoscritto la polizza, ogni circostanza che modifichi gli elementi del rischio assicurato. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Compagnia riduce in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva a tale comunicazione.

Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Compagnia ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il recesso della Compagnia ha effetto immediato se l'aggravamento non avrebbe consentito la sottoscrizione della polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia nonché la mancata comunicazione alla Compagnia di qualsiasi circostanza che intervenga a modificare ogni elemento del rischio assicurato da parte del Contraente, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione della polizza.

aggravamento del rischio: ad esempio la variazione del codice ATECO che identifica l'attività del Contraente rispetto a quello dichiarato nel modulo di polizza, che comporti un aggravamento del rischio

riferimenti normativi: art. 1898 del Codice Civile

10.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Soltanto il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia possono esercitare azioni e diritti che derivano dalla polizza.

L'importo liquidato secondo quanto stabilito dal contratto di polizza può essere pagato soltanto ai titolari dell'interesse assicurato o al Contraente unicamente con il consenso dei titolari stessi.

La Compagnia, con il pagamento di qualsiasi sinistro, si surroga nei diritti e nelle azioni che il Contraente o l'Assicurato ha diritto di esercitare in conseguenza del sinistro pagato, fino a concorrenza dello stesso.

Il Contraente o l'Assicurato, ove richiesto, dovrà riconoscere o cedere alla Compagnia i relativi diritti e le azioni e in ogni caso dovrà fare quanto necessario per tutelare tali diritti. Il Contraente inoltre deve compiere tutto ciò che è necessario all'accertamento e al pagamento dei danni da parte della Compagnia.

10.4 Verifica della soddisfazione del cliente

La Compagnia può proporre al Contraente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

sezione II**NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE****NON DIMENTICHI**

di verificare quali sono
le esclusioni, i limiti,
le franchigie della
copertura
(articoli 12 e 13)

articolo 11. Che cosa è assicurato**GARANZIE DANNI PROPRI E DANNI A TERZI****11.1 Garanzie Danni Propri**

Se durante il periodo di validità della polizza o, laddove applicabile, durante l'estensione per la denuncia dei sinistri l'Assicurato viene a conoscenza, per la prima volta, di un'emergenza cyber nei propri sistemi informatici, la Compagnia si impegna a pagare quanto previsto nel modulo di polizza per le seguenti garanzie:

1. Spese di risposta all'emergenza cyber
2. Danni da interruzione dell'attività
3. Spese di ripristino dei dati
4. Spese di rettifica dell'hardware
5. Spese da estorsione cyber

11.1.1 Spese di risposta all'emergenza cyber

La Compagnia paga tutte le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, previo benestare al preventivo di spesa, in conseguenza di un'emergenza cyber nei sistemi informatici dell'Assicurato per:

- indagare sui sistemi informatici dell'Assicurato al fine di accertare la causa e l'estensione di un'emergenza cyber e raccomandare misure di mitigazione
- notificare a tutte le parti interessate l'avvenuta violazione delle proprie informazioni di identificazione personale. Sono rimborsate inoltre le spese per le necessarie notifiche alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle vigenti normative applicabili.
- la costituzione di un servizio di call-center esterno da mettere a disposizione di tutti coloro che saranno interessati a ricevere informazioni a seguito della notifica ricevuta dell'avvenuta violazione delle proprie Informazioni di identificazione personale
- le attività legali relative alla gestione dell'emergenza cyber.

11.1.2 Danni da interruzione dell'attività

La Compagnia paga all'Assicurato le perdite di profitto che gli possano derivare, dall'interruzione totale o parziale dell'attività, per un periodo continuativo massimo di tre mesi (periodo post evento), in conseguenza dell'indisponibilità dei propri sistemi informatici a causa di un'emergenza cyber. La Compagnia paga anche le maggiori spese sostenute durante il periodo post evento per evitare o ridurre la perdita del profitto, entro il limite dell'importo della perdita di profitto che tali spese hanno evitato.

11.1.3 Spese di ripristino dei dati

La Compagnia rimborsa i costi necessari e ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per recuperare, sostituire o ripristinare i dati originariamente contenuti nei propri sistemi informatici e danneggiati, persi o corrotti a seguito un'emergenza cyber. Nel caso in cui non fosse possibile recuperare, sostituire o ripristinare tali dati, le spese di ripristino dei dati saranno limitate ai soli costi necessari e ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato nel tentativo di raggiungere tale scopo.

da sapere: le spese verranno confrontate con i valori medi delle tariffe di riferimento

Periodo post evento: il periodo, della durata massima di tre mesi, che inizia con l'interruzione totale o parziale dell'attività, durante il quale i sistemi informatici dell'Assicurato non sono disponibili

Profitto: La differenza tra il volume d'affari ed i costi variabili competenti al periodo post evento

Maggiori spese: La differenza tra le spese specificamente sostenute per evitare o ridurre la perdita del profitto nel periodo post evento e le spese che sarebbero state comunque sostenute in assenza dell'evento cyber

11.1.4 Spese di rettifica dell'hardware

La Compagnia paga i costi necessari e ragionevolmente sostenuti per la sostituzione o la riparazione di componenti hardware dei sistemi informatici dell'Assicurato che non siano più utilizzabili in conseguenza di un'emergenza cyber. Tali componenti sono sostituiti o riparati con altri nuovi o equivalenti per utilizzo e qualità.

11.1.5 Spese da estorsione cyber

La Compagnia paga i costi necessari ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per investigare e far fronte ad un'estorsione cyber, anche solo tentata.

Cosa si intende per estorsione cyber

Per estorsione cyber si intende una richiesta illegale di denaro da parte di un soggetto o di un'organizzazione criminale accompagnata dalla minaccia di:

1. bloccare i sistemi informatici dell'Assicurato al fine di interromperne l'attività
2. corrompere, danneggiare, distruggere, divulgare o appropriarsi dei dati contenuti nei sistemi informatici dell'Assicurato
3. compromettere il sito web dell'Assicurato
4. rifiutare la restituzione dei dati sottratti dai sistemi informatici dell'Assicurato
5. impedire l'accesso autorizzato ai sistemi informatici dell'Assicurato attraverso l'uso di strumenti elettronici.

11.2 Garanzie Danni a Terzi

Se durante il periodo di validità della polizza o durante un'eventuale estensione del periodo per la denuncia dei sinistri di cui all'art. 2.3, l'Assicurato denuncia una richiesta di risarcimento, ricevuta per la prima volta, a seguito di un'emergenza cyber nei propri sistemi informatici, la Compagnia paga quanto l'Assicurato sia tenuto a risarcire come civilmente responsabile per:

1. i danni a terzi e le spese di difesa
2. le richieste di risarcimento da responsabilità nell'attività multimediale
3. le multe e sanzioni PCI (Payment Card Industry).

Sono considerati terzi tutti i soggetti tranne:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, dirigenti e funzionari e tutti coloro che partecipano alle attività che hanno prodotto l'evento cyber, siano essi lavoratori dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o altre forme di collaborazione
- i consulenti esterni che subiscono il danno in conseguenza diretta delle mansioni cui sono adibiti e che abbiano preso parte e comunque contribuito, con dolo o colpa, alle attività che hanno determinato il sinistro
- le società controllate, collegate e controllanti, come definite dall'art. 2359 c.c.

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per la difesa dell'Assicurato entro un quarto del massimale previsto per il danno al quale si riferisce l'azione legale.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia riconosce, previo accordo scritto, le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano designati dalla stessa.

11.2.1 Danni a terzi e spese di difesa

La garanzia copre i danni causati a Terzi a seguito di un'emergenza cyber dell'Assicurato e per i quali sia stata inviata una richiesta di risarcimento, presentata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di validità della polizza o laddove applicabile durante l'estensione del periodo per la denuncia dei sinistri.

La Compagnia copre inoltre i costi relativi a onorari di avvocati e consulenti esterni necessari per verificare la fondatezza della richiesta di risarcimento da parte di terzi, per opporsi nelle varie sedi o per raggiungere accordi.

Tali costi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Compagnia.

11.2.2 Richieste di risarcimento da responsabilità nell'attività multimediale

La garanzia copre i danni causati a Terzi e le spese di difesa a carico dell'Assicurato derivanti da richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il periodo di validità

riferimenti normativi: art. 1917, comma 3 Codice Civile

Richiesta di risarcimento si intende: la richiesta scritta, l'avviso dell'avvio di un procedimento civile, penale, amministrativo o arbitrale nei confronti dell'Assicurato finalizzato ad ottenere un risarcimento, una sanzione amministrativa o una qualsiasi altra azione legale. La richiesta si considera presentata quando l'Assicurato riceve una notifica scritta della richiesta, dell'avviso dell'avvio di un procedimento civile, penale, amministrativo o arbitrale, dell'apertura di una indagine o di una sanzione inflitta. Tutte le richieste riconducibili o attribuibili a un'unica causa originaria sono considerate come una sola richiesta e si considerano presentate al ricevimento della prima comunicazione scritta

Diffamazione e calunnia sono reati puniti dal Codice Penale con norme che tutelano la reputazione e l'integrità personale. Si ha diffamazione quando qualcuno offende l'altra persona offesa e in presenza di almeno altre due persone (art. 595 c.p.) mentre si ha il reato di calunnia (art. 368 c.p.) quando qualcuno, con denuncia, querela, richiesta o istanza rivolta all'Autorità giudiziaria accusi di un reato una persona che sa essere innocente

Proprietà intellettuale: Insieme di norme che tutelano i frutti dell'invenzione e dell'ingegno umano. Le tipologie più comuni di diritti di proprietà intellettuale comprendono: i brevetti, i diritti d'autore, i diritti di design industriale, i marchi e, in alcune giurisdizioni, i segreti commerciali

hacker: esperto di informatica, programmazione, sistemi e sicurezza informatica, in grado di introdursi/violare reti di computer illegalmente, ovvero senza autorizzazione

della polizza o durante l'estensione del periodo per la denuncia dei sinistri e conseguenti a un'emergenza cyber relativi a:

- diffamazione o calunnia
- violazione dei diritti della proprietà intellettuale
- violazione delle norme in materia di discriminazione.

La garanzia opera a condizione che il danno sia stato determinato da attività connesse al sito web, ai social media o ad altri mezzi di comunicazione online riconducibili all'Assicurato. La garanzia opera anche in caso di richieste di risarcimento per violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza, pratiche commerciali scorrette o protezione dei consumatori.

Responsabilità nell'attività Multimediale: facciamo un esempio

L'Assicurato che opera nel settore dell'e-Commerce subisce un attacco informatico a seguito del quale l'hacker pubblica in modo illecito sul sito dell'Assicurato delle informazioni personali e riservate che lo stesso custodisce nei propri sistemi informatici. A seguito di questo attacco, l'Assicurato riceve una richiesta di risarcimento danni da parte di un soggetto terzo titolare dei dati personali diffusi per violazione della privacy.

11.2.3 Multe e sanzioni PCI (Payment Card Industry)

La Compagnia paga le penalità contrattuali previste dalle società emittenti carte di credito o altri fornitori di servizi finanziari a carico dell'Assicurato in caso di violazione degli standard di sicurezza previsti durante il periodo di validità della polizza. Queste saranno rimborsabili solo a condizione che siano previste dalla normativa applicabile in materia.

articolo 12. Che cosa non è assicurato

In questo articolo vengono riportate le esclusioni previste per ciascuna garanzia.

12.1 Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Non sono comprese le spese di risposta all'emergenza Cyber, i danni da interruzione dell'attività, le spese di ripristino dei dati, le spese da estorsione Cyber, i danni a terzi e spese di difesa, le richieste di risarcimento da responsabilità nell'attività multimediale, le multe e sanzioni PCI (Payment Card Industry) quando questi siano conseguenti a:

- conoscenza pregressa, intendendo con ciò qualsiasi tipo di emergenza cyber o richiesta di risarcimento di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del periodo di validità della polizza.
- danni alla persona derivanti da o conseguenti a morte o lesioni fisiche, inclusi i casi di stress mentale o emotivo
- dolo dell'Assicurato o del Contraente
- interruzione di un servizio di pubblica utilità, intendendo con ciò un'interruzione, comunque causata, di un servizio che non sia sotto il controllo operativo dell'Assicurato quale fornitura di energia elettrica, gas, acqua, servizi di fognatura, rete internet, telecomunicazioni e servizi satellitari
- provvedimenti della Autorità Giudiziaria o della Pubblica Amministrazione quali la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione o l'interruzione dei sistemi informatici dell'Assicurato
- danni materiali a beni di proprietà dell'Assicurato o del Contraente, salvo quanto previsto dall' art. 11.1.4
- uso illecito di dati personali ossia la raccolta, l'acquisizione o l'uso dolosamente illeciti di informazioni di identificazione personale da parte dell'Assicurato
- atti di guerra, azioni belliche e terrorismo. Tuttavia, questa esclusione non si applica a un'Emergenza Cyber che abbia come scopo quello di intimidire o danneggiare l'Assicurato per rivendicazioni sociali, ideologiche, religiose o politiche, a condizione che questo non rientri in un atto di guerra o azione bellica.
- pratiche commerciali scorrette, intendendo con ciò una qualsiasi violazione effettiva o presunta della normativa applicabile in materia di concorrenza, pratiche commerciali restrittive e protezione dei consumatori. Tuttavia, questa esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento da responsabilità nell'attività Multimediale.
- qualsiasi perdita o passività da transazioni finanziarie di un Assicurato o il valore monetario di qualsiasi trasferimento elettronico di somme di denaro da parte, o per conto, di un Assicurato.

Sono inoltre esclusi:

- le perdite commerciali, la perdita o la diminuzione del valore monetario di qualsiasi trasferimento elettronico di somme di denaro o di altre transazioni effettuate per via elettronica
- il valore di eventuali altre forme di ristoro espressi in termini non monetari, ivi compreso qualsiasi importo attribuibile o derivante da ristori espressi in termini non monetari
- le multe e ammende (diverse da quelle oggetto della garanzia Multe e Sanzioni PCI) o le spese di giustizia penale.

12.2 Esclusioni relative alle garanzie Danni Propri

12.2.1 Esclusioni relative alla garanzia Spese da estorsione cyber

La garanzia non comprende gli importi richiesti dagli autori dell'estorsione cyber e pagati dall'Assicurato per porvi fine.

12.3 Esclusioni relative alle garanzie Danni a Terzi

Le garanzie Danni a Terzi non operano in caso di:

- richieste di risarcimento nei confronti di dirigenti, funzionari o soci dell'Assicurato quando questi agiscano in ottemperanza delle proprie responsabilità o gestiscano le attività dell'Assicurato (Responsabilità di dirigenti e funzionari)
- qualsiasi richiesta di risarcimento per responsabilità contrattuale, intendendo con ciò ogni forma di responsabilità assunta dall'Assicurato per effetto di un qualsiasi contratto o accordo, di qualsiasi tipo. Questa esclusione non si applichi a:
 - a. responsabilità che sarebbero comunque esistite anche in assenza di un contratto o di un accordo, oppure
 - b. Multe e Sanzioni PCI (Payment Card Industry)
- qualsiasi richiesta di risarcimento presentata da o per conto di un dirigente, funzionario o socio dell'Assicurato o da una qualsiasi società in cui l'Assicurato abbia una quota di partecipazione superiore al 25% (Assicurato nei confronti dell'Assicurato)
- qualsiasi richiesta di risarcimento basata direttamente, indirettamente o derivante da o attribuibile a:
 - c. la prestazione o la mancata prestazione di servizi professionali o di consulenza professionale a terzi da parte dell'Assicurato
 - d. una violazione o una presunta violazione di qualsiasi contratto per la fornitura di servizi professionali o di consulenza professionale a terzi da parte dell'Assicurato (Responsabilità professionale)

articolo 13. Quali sono i limiti della copertura

13.1 Limiti e franchigie

La Compagnia paga l'Assicurato sulla base di quanto indicato dalla polizza durante il periodo di validità della copertura e di un'eventuale estensione per la denuncia dei sinistri ed entro il massimale aggregato annuo scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione e indicato nel modulo di polizza.

Per tutte le garanzie, a eccezione della garanzia Danni da interruzione dell'attività, è prevista una franchigia per sinistro come indicato nel modulo di polizza.

Per franchigia si intende l'importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotto dall'importo del danno indennizzabile.

Per danno indennizzabile si intende il valore del danno pagabile dalla Compagnia in caso di sinistro, prima della sottrazione della franchigia.

Nel caso in cui una singola emergenza cyber attivi più garanzie, viene applicata una franchigia unica come indicato nel modulo di polizza.

**Applicazione della franchigia: facciamo un esempio**

A seguito di un evento cyber il sistema informatico dell'Assicurato subisce una perdita dati, a seguito di tale attacco malevolo.

Fatturato ultimo esercizio finanziario Italia: 1.000.000 euro

Massimale in aggregato annuo: 500.000 euro

Costi sostenuti dall'Assicurato per ripristinare i dati contenuti nei propri sistemi informatici danneggiati: 50.000 euro

Franchigia prevista per la garanzia "Spese di ripristino dei dati: 500 euro

Limite di risarcimento in aggregato annuo: 100.000 euro

Danno liquidato: 49.500 euro

13.2 Limitazioni garanzie Danni Propri**13.2.1 Danni da interruzione dell'attività**

La garanzia opera solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo, della durata di 12 ore, di indisponibilità parziale o totale del sistema informatico dell'Assicurato (periodo di attesa).

13.2.2 Spese di ripristino dei dati

Tali costi non possono superare il relativo limite di risarcimento annuo indicato nel modulo di polizza.

13.2.3 Spese di rettifica dell'hardware

Tali costi non possono superare il relativo limite di risarcimento annuo e per singolo dispositivo informatico previsto nel modulo di polizza.

13.2.4 Spese da estorsione cyber

Tali costi non possono superare il relativo limite di risarcimento annuo indicato nel modulo di polizza.

13.3 Limitazioni garanzie Danni a Terzi**13.3.1 Multe e sanzioni PCI (Payment Card Industry)**

La garanzia è valida entro il limite di risarcimento annuo indicato nel modulo di polizza.

articolo 14. Dove valgono le coperture

Le coperture operano per le emergenze cyber ovunque si verifichino e per le richieste di risarcimento danni ovunque siano presentate con l'esclusione delle richieste di risarcimento presentate o pendenti negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti oppure finalizzate all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti oppure basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.

sezione III**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI****articolo 15. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno****15.1 Obblighi in caso di sinistro**

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione dell'emergenza cyber al servizio di assistenza clienti, fornito da Tinexta Cyber Spa, attivo 24 ore su 24 da lunedì alla domenica tramite il seguente link www.emergenzacyber.ispprotezione.tinextacyber.com. Tinexta Cyber fornisce il servizio di gestione dell'emergenza che la Compagnia offre a complemento delle garanzie assicurative.

Per ciascuna garanzia assicurativa può essere necessario presentare una differente documentazione per l'istruttoria del sinistro.

In alternativa, il Contraente può comunicare alla Compagnia il sinistro entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza utilizzando una delle seguenti modalità:



posta elettronica certificata all'indirizzo:
sincorporate@pec.intesasanpaoloprotezione.com



raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino



fax al numero 011.093.10.62

oppure consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Il Contraente inoltre può inviare la segnalazione di un sinistro tramite l'Area Clienti messa a disposizione da Intesa Sanpaolo Protezione sul sito www.intesasanpaoloprotezione.com. La Compagnia può richiedere al Contraente informazioni e documentazioni che attestino l'emergenza cyber subita dall'Assicurato al momento del sinistro.

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia disponibile in filiale e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com.

Dopo la denuncia del sinistro, il Contraente deve:

- fornire alla Compagnia prova dell'evento assicurato
- adottare tutte le misure possibili per ridurre al minimo gli effetti dell'evento assicurato
- fare tutto quanto possibile per stabilire la causa e l'entità del danno
- conservare e mettere a disposizione della Compagnia il software e i dati colpiti dall'evento assicurato
- rispettare tutte le raccomandazioni fornite dalla Compagnia o dai fiduciari dalla stessa incaricati.

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

La denuncia trasmessa via e-mail può anche essere inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

15.2 Gestione delle richieste di risarcimento

La Compagnia, ove ne abbia interesse, può gestire direttamente in nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e delle azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Qualora l'Assicurato rifiuti di acconsentire a una transazione suggerita dalla Compagnia e scelga di impugnare o proseguire i procedimenti legali relativi ad una richiesta di risarcimento, la Compagnia sarà tenuta in ogni caso a corrispondere un importo non superiore a quello definito precedentemente con la transazione inclusi i costi maturati con il consenso dell'Assicurato sino alla data di tale rifiuto e comunque entro il massimale indicato nel modulo di polizza.

15.3 Garanzie Danni a Terzi

L'Assicurato deve allegare alla denuncia le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa.

L'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità nei confronti del danneggiato.

Facciamo chiarezza: "l'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"

Le garanzie Danni a Terzi tutelano l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi. Spetta poi alla Compagnia verificare l'eventuale responsabilità dell'Assicurato, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti.

15.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno da liquidare in caso di sinistro è concordato:

- a) direttamente dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata oppure
- b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. In caso di disaccordo, i due periti devono nominarne un terzo e, in questo caso, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ognuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascun perito può farsi assistere e affiancare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Contraente non nominano il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono affidate al Presidente del Tribunale del luogo della sede legale del Contraente o del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito mentre quelle del terzo perito sono suddivise a metà.

articolo 16. Termini per il pagamento dei sinistri

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia determina l'indennizzo/risarcimento che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e, avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni, alle coordinate bancarie indicate dallo stesso.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La Compagnia restituirà gli eventuali documenti originali ricevuti.

articolo 17. Mandato dei periti

In caso di eventi che interessano le garanzie prestate con la presente polizza i periti devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistessero circostanze che abbiano aggravato il rischio
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente abbia rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
- d) procedere alla stima del danno indennizzabile, secondo i criteri di liquidazione previsti dal contratto.

articolo 18. Esagerazione dolosa del danno

In caso di eventi che interessano le garanzie prestate con la presente polizza, se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, perde il diritto all'indennizzo.

articolo 19. Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di richiesta di risarcimento o di evento assicurato, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di esso il risarcimento/indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

articolo 20. Sinistri in serie

Tutti i costi sostenuti relativamente a:

- Spese di risposta all'Emergenza cyber
- Danni da interruzione dell'attività
- Spese di ripristino dei dati
- Spese da estorsione cyber
- Danni a terzi e spese di difesa
- Richieste di risarcimento da responsabilità nell'attività Multimediale
- Multe e Sanzioni PCI (Payment Card Industry)

conseguenti o attribuibili a una stessa fonte e causa originaria, saranno considerati come attribuibili ad un'unica emergenza cyber e avvenuti nel momento della prima scoperta di un'emergenza cyber o nel momento della prima notifica scritta della richiesta di risarcimento, a seconda di quale delle due si sia verificata per prima.

riferimento normativo: Art 1910 del
Codice Civile

GLOSSARIO

ASSICURATO

Il soggetto giuridico indicato nel modulo di polizza il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Sono comprese le società controllate dal Contraente domiciliate in Italia che all'atto della sottoscrizione della polizza siano soggette al suo controllo o che vengano acquisite dall'Assicurato durante il periodo di validità della polizza'.

ATTACCO DOS (DENIAL OF SERVICE)

Un attacco deliberato e non autorizzato ai sistemi informatici dell'Assicurato allo scopo di alterarne la capacità di elaborazione e di renderli quindi, temporaneamente o permanentemente, non disponibili agli utenti legittimamente autorizzati.

CLAIMS MADE

Il sinistro viene attivato dalla richiesta di risarcimento, che l'Assicurato riceve durante il periodo di validità della polizza o nel periodo di estensione per la denuncia sinistri e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta e denunciata alla Compagnia.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, in Via San Francesco D'Assisi 10 - 10122.

CONTRAENTE / CLIENTE

Il soggetto persona giuridica con sede legale in Italia che, tramite il proprio Rappresentante Legale, sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Protezione.

DANNI A TERZI

Valore del risarcimento che l'Assicurato si trova a dover pagare a fronte di un giudizio, di una sentenza o a seguito di un accordo con la Compagnia e il danneggiato, per danni causati a terzi e di cui sia civilmente responsabile a sensi di legge.

DATI

I dati elettronici e software.

DIRIGENTI E FUNZIONARI

Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario o altro personale avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell'Assicurato/Contraente

ESTORSIONE CYBER

Richiesta illegale di denaro da parte di un soggetto o di un'organizzazione criminale accompagnata dalla minaccia di:

- bloccare i Sistemi Informatici dell'Assicurato al fine di interromperne l'attività;
- corrompere, danneggiare, distruggere, divulgare o appropriarsi dei dati contenuti nei Sistemi Informatici dell'Assicurato;
- compromettere il sito web dell'Assicurato;
- rifiutare la restituzione dei dati sottratti dai Sistemi Informatici dell'Assicurato;
- impedire l'accesso autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato attraverso l'uso di strumenti elettronici.

FORNITORE DI SERVIZI CLOUD

Fornitore di servizi esterno, con il quale l'Assicurato ha sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di "cloud computing", inclusi Internet as a Service ('IaaS'), Platform as a Service ('PaaS') e Software as a Service ('SaaS'), relativi all'attività del Contraente indicata nel modulo di polizza.

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa.

HARDWARE

I componenti fisici di un qualunque sistema informatico o dispositivo che vengano utilizzati per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i dati (esempio: dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB e altri supporto dati che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i dati).

INDENNIZZO/RISARCIMENTO/PAGAMENTO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

IVASS

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, dei distributori e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore.

MAGGIORI SPESE

La differenza tra le spese straordinarie specificamente sostenute per evitare o ridurre la perdita del profitto nel periodo post evento e le spese ordinarie che sarebbero state comunque sostenute in assenza dell'evento cyber.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

L'ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione.

PERIODO DI ATTESA

La parte di danno, espressa in ore di inattività totale o parziale successive al sinistro e indicata nel modulo di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato.

PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA

Il periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza indicata nel modulo di polizza e la data effettiva di cessazione o scadenza della stessa, con l'esclusione dell'eventuale estensione del periodo per la denuncia dei sinistri.

PERIODO POST EVENTO

Il periodo, della durata massima di tre mesi consecutivi, che inizia con l'interruzione totale o parziale dell'attività, durante il quale i sistemi informatici dell'Assicurato non sono disponibili.

POLIZZA

Il documento sottoscritto dalle parti che attesta l'esistenza del contratto di Assicurazione, riporta i dati del Contraente, le garanzie, i massimali, limiti e franchigie, il premio e la durata.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo delle garanzie acquistate.

PROFITTO

La differenza tra il volume d'affari e i costi variabili competenti al periodo post evento.

RISCATTO

Importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un terzo in connessione con un'estorsione cyber.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa o la prima richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi nei confronti dell'Assicurato.

SISTEMI INFORMATICI

I sistemi hardware, software, firmware, i loro componenti elettronici e i dispositivi mobili che siano di proprietà, utilizzati, sotto il controllo o presi a noleggio dall'Assicurato, o anche gestiti per suo conto da un fornitore di servizi cloud.

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa")

Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasampaolo.protezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di " **Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasampaolo.protezione.com

www.intesasampaolo.protezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasampaolo.protezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**,
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta:** se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta:** se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasampaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
a) Consenso (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR) ----- Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.	<u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).
b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	<u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.
c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	<u>Adempiamo</u> a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. <u>Adempiamo</u> a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).

d) Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)

Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.

Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative.

Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.

L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito

www.intesasampaolo.protezione.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.
Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso: paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato; altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo.

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

G.U. Unione Europea L 195/5
del 27.7.2010

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

ALLEGATO 1 - Tabelle riassuntive dei massimali, limiti di risarcimento, franchigie

FATTURATO		GARANZIE			
		Danni da interruzione dell'attività	Danni a terzi e spese di difesa	Richieste di risarcimento da responsabilità nell'attività multimediale	Spese di risposta all'emergenza cyber
		MASSIMALI IN AGGREGATO ANNUO (EURO)			
da 1 euro a 2.500.000 euro	Opzione 1	500.000			
	Opzione 2	1.000.000			
da 2.500.001 euro a 50.000.000 euro	Opzione 1	1.000.000			
	Opzione 2	2.000.000			
	Opzione 3	3.000.000			

FATTURATO		GARANZIE			
		Spese di ripristino dati	Spese di rettifica dell'hardware	Spese da estorsione cyber	Multe e Sanzioni PCI (Payment Card Industry)
		LIMITI DI RISARCIMENTO IN AGGREGATO ANNUO (EURO)			
da 1 euro a 2.500.000 euro	Opzione 1	100.000	25.000 aggregato per anno, max. 2.500 per dispositivo	100.000	50.000
	Opzione 2	250.000	25.000 aggregato per anno, max. 2.500 per dispositivo	250.000	100.000
da 2.500.001 euro a 50.000.000 euro	Opzione 1	250.000	25.000 aggregato per anno, max. 2.500 per dispositivo	250.000	100.000
	Opzione 2	500.000	50.000 aggregato per anno, max. 2.500 per dispositivo	500.000	100.000
	Opzione 3	500.000	50.000 aggregato per anno, max. 2.500 per dispositivo	500.000	100.000

FATTURATO		FRANCHIGIA PER SINISTRO	
		Franchigia oraria applicabile solo per garanzia Danni da interruzione dell'attività	Franchigia applicabile a tutte le garanzie tranne alla garanzia Danni da interruzione dell'attività
da 1 euro a 2.500.000 euro	Opzione 1	12 ore	500 euro
	Opzione 2	12 ore	1.000 euro
da 2.500.001 euro a 50.000.000 euro	Opzione 1	12 ore	1.000 euro
	Opzione 2	12 ore	2.000 euro
	Opzione 3	12 ore	3.000 euro



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasnanpaoloprotezione.com
Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA

11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28